

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

Pallamano

Ufficio Attività Agonistica

Area 6

Abruzzo – Marche – Molise

COMUNICATO

UFFICIALE

N.28 del 21/05/2026

Giudice Sportivo Territoriale



COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

Gare Finali Under_14 Maschile

Finale 1°/2° Posto

n.Gara	Località	Data	Ore	Squadra 'A'	Squadra 'B'
485	Cingoli	23/05/2026	16:15	Polisp. Cingoli	Pall. Camerano

Finale 3°/4° Posto

n.Gara	Località	Data	Ore	Squadra 'A'	Squadra 'B'
486	Vasto	23/05/2026	17:30	Pall. Vasto	Pall. Chieti

Comunicato ufficiale Nr. 28 del 21/05/2026**SERIE B MASCHILE AREA 6 - GIRONE UNICO****Giornata 18**

NR.GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
87	09/05/2026	CITTA' S.ANGELO - VASTO	21-20

Giornata 17

NR.GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
85	16/05/2026	CHIARAVALLE - FALCONARA	39-24

Giornata 12

NR.GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
57	17/05/2026	HC PESCARA - VASTO	33-18

Giornata 16

NR.GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
76	17/05/2026	OGAN PESCARA - DORICA H.	25-19

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
CINGOLI	30	17	15	0	2	591	443	0
HC PESCARA	27	17	13	1	3	559	427	0
CAMERANO	26	18	13	0	5	715	560	0
CHIARAVALLE	24	18	12	0	6	637	486	0
CITTA' S.ANGELO	17	18	8	1	9	490	524	0
DORICA H.	17	18	8	1	9	515	499	0
MONTEPRANDONE	15	18	7	1	10	545	671	0
VASTO	11	17	5	1	11	521	598	0
OGAN PESCARA	5	17	2	1	14	427	604	0
FALCONARA	4	18	2	0	16	440	628	0

Ufficio Attività Agonistica Territoriale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA N° 87 DEL 09/05/2026 CITTA' S.ANGELO - VASTO****4043 - CITTA' S.ANGELO (a carico di SOCIETA')**

Il Giudice Sportivo Territoriale

Sciogliendo la riserva;

esaminata l'istanza pervenuta dalla Società Pallamano Vasto avverso l'omologazione della gara n. 87, Serie B del 9/5/2026, con richiesta di non omologazione della stessa in ragione dell'irregolarità del terreno di gioco;

lette le memorie fatte pervenire sia dalla Società ricorrente che dalla Società ASD CITTA' SANT'ANGELO, squadra di casa avente in gestione l'impianto di cui è stata esposta l'irregolarità;

letto comunque il referto nel quale il direttore di gara ha segnalato che "sull'omologazione del campo per la stagione in corso è riportato un terreno di gioco grigio con linee gialle mentre allo stato di fatto il terreno è blu con linee bianche. Inoltre sia le misure del campo che delle linee risultano ad occhio nettamente superiori rispetto a quelle dichiarate; la linea dei 9m parte in maniera erronea dall'angolo e non dalla linea laterale"

e tenuto conto della presenza sul posto anche del Commissario Speciale il quale ha eccepito diverse irregolarità dell'impianto che, comunque, non hanno determinato il mancato svolgimento della partita; valutato che, a prescindere da quanto evidenziato dall'Ufficiale di gara e dal Commissario Speciale, la gara è iniziata e si è svolta regolarmente arrivando a conclusione;

considerato poi quanto riportato all'interno del supplemento di referto a firma degli Ufficiali di gara i quali hanno sostanzialmente confermato quanto indicato nel referto stesso e specificando che

"la gara si è regolarmente disputata poichè era presente il verbale di omologazione del campo per la stagione corrente 2025/2026".

Da una analisi dei documenti posti all'attenzione dello scrivente Giudice Sportivo è emersa una evidente difformità tra il terreno di gioco ed il documento che ne attesta l'omologazione.

Secondo le direttive federali e nello specifico l'art. 29 RASF spetta alla Società che gestisce l'impianto procedere alla richiesta di omologazione attraverso la compilazione del modulo di verbale e, parimenti, questa è anche obbligata a richiedere l'aggiornamento qualora l'impianto abbia subito delle modifiche.

Nel caso di specie è la stessa Società di casa del Città di Sant'Angelo che, nelle proprie memorie, ha chiarito che il Comune, in qualità di proprietario, ha effettuato nella presente stagione sportiva delle modifiche al terreno gioco. Quindi era onere della stessa procedere ad effettuare gli aggiornamenti del verbale di omologazione, circostanza che parrebbe non effettuata.

La mancata osservanza di questo incumbente viene equiparato dalla normativa alla inefficienza del terreno di gioco con le annesse sanzioni applicabili alla società che non ha provveduto all'adeguamento del relativo verbale di omologazione. Sempre il RASF chiarisce che il giudizio sulla regolarità del terreno di gioco e delle attrezzature, prima e durante la gara, spetta esclusivamente ed insindacabilmente agli arbitri.

Nel caso in esame, seppur gli Ufficiali di gara nel referto abbiamo indicato e riportato delle difformità dell'impianto rispetto al verbale di omologazione consegnato dalla squadra di casa, hanno dato comunque inizio alla partita che si è regolarmente svolta ed anche conclusa.

L'art. 33 del RASF prescrive e chiarisce che la gara non può avere inizio o non può proseguire ove gli arbitri accertino proprio l'irregolarità dell'impianto. In tali casi, la giustizia sportiva commina all'affiliato ospitante oltre ad una sanzione economica anche la perdita della gara.

Come già evidenziato gli Ufficiali di gara hanno ritenuto l'impianto regolare tanto da iniziare la gara e terminarla con il punteggio di 21 - 20 per il Città di Sant'Angelo.

Non è possibile a questo Giudice Sportivo contraddire quanto riportato dall'arbitro all'interno del proprio referto di gara in quanto, come da granitica giurisprudenza sia di merito che anche del Collegio di Garanzia, tale documento costituisce fonte di prova privilegiata, quindi avente una efficacia rafforzata che permetta di dare certezza ai fatti ed episodi in esso riportati e descritti.

Il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova e, nel caso di cui ci si occupa, lo stesso ha determinato e confermato la regolarità dello svolgimento della partita tanto da iniziarla e portarla a termine. Qualora, all'inverso, l'irregolarità non avesse consentito lo svolgimento

della partita era onere dell'arbitro accertare gli eventuali vizi del terreno di gioco e non dare inizio alla gara.

Dunque, il sottoscritto Giudice Sportivo non può sindacare rispetto ad una decisione che per normativa spetta esclusivamente all'Ufficiale di gara presente sul posto e che ha potere di iniziare o meno la partita valutando lui, in prima persona, la corrispondenza delle condizioni del terreno di gioco rispetto al verbale di omologazione in suo possesso e consegnato dalla società ospitante.

Tanto premesso sopra, il sottoscritto Giudice Sportivo territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso presentato dalla società Pallamano Vasto e, per gli effetti, omologa la gara ASD Città Sant'Angelo - Pallamano Vaso con il risultato conseguito sul campo.

Commina alla Società ASD Città Sant'Angelo la ammenda di Euro 100,00 (Cento/00) per inefficienza del terreno di gioco.

Manda gli atti alla Segreteria Generale al fine di valutare l'omologazione dell'impianto di gioco comunicato dalla Società ASD Città Sant'Angelo.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Matteo Sperduti

Comunicato ufficiale Nr. 28 del 21/05/2026

UNDER 14 MASCHILE AREA 6 - GIRONE SF1

Giornata 2

NR.GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
482	16/05/2026	VASTO - CINGOLI	21-24

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
CINGOLI	4	2	2	0	0	52	48	0
VASTO	0	2	0	0	2	48	52	0

Ufficio Attività Agonistica Territoriale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Matteo Sperduti

Comunicato ufficiale Nr. 28 del 21/05/2026

UNDER 14 MASCHILE AREA 6 - GIRONE SF2

Giornata 2

NR.GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
484	16/05/2026	CAMERANO A - CHIETI - SQ.ROSSA	60-20

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
CAMERANO A	4	2	2	0	0	103	40	0
CHIETI - SQ.ROSSA	0	2	0	0	2	40	103	0

Ufficio Attività Agonistica Territoriale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Matteo Sperduti

Comunicato ufficiale Nr. 28 del 21/05/2026

U14F. - FINALE PRIMO / SECONDO POSTO

Giornata 1

NR.GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
571	13/05/2026	CAMERANO - CINGOLI	28 - 27

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Bonus
CINGOLI	16	1	0	0	1	27	28	16
CAMERANO	14	1	1	0	0	28	27	12

Ufficio Attività Agonistica Territoriale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Matteo Sperduti

Comunicato ufficiale Nr. 28 del 21/05/2026

U14F. - CLASSIFICA FINALE DAL TERZO AL QUINTO POSTO

Giornata 1

NR.GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
573	17/05/2026	VASTO - CHIETI	19 - 13
574	17/05/2026	CHIETI - SILVI	<i>v. provv.ti</i>
575	17/05/2026	SILVI - VASTO	<i>v. provv.ti</i>

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Bonus
VASTO	12	2	2	0	0	24	13	8
CHIETI	6	2	1	0	1	18	19	4
SILVI	-3	2	0	0	2	0	10	0

Ufficio Attività Agonistica Territoriale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

GARE: N°574 - CHIETI / SILVI e N°575 - SILVI / VASTO --- DEL 17/05/2026

3907 - SILVI (a carico di SOCIETA')

PERDITA A TAVOLINO con il punteggio di 0 - 5 per entrambe le gare a favore delle rispettive squadre avversarie e penalizzazione 3 punti in classifica; per rinuncia alle gare del Concentramento con preavviso (artt.13 e 16 R.A.S.F.).

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Matteo Sperduti